



**GRUPPO CONSIGLIARE "LEGA SALVINI PREMIER"
DI CASTELFRANCO EMILIA**



**GRUPPO CONSIGLIARE "LIBERI DI SCEGLIERE"
DI CASTELFRANCO EMILIA**

- Al Sindaco
 - Al Presidente del Consiglio
 - Agli Assessori competenti
 - Ai Dirigenti competenti
 - Al Segretario Generale
- del Comune di Castelfranco Emilia**

e, per quanto di competenza:

- **All'Ufficio Territoriale Del Governo**
- c.a. Ill.mo Signor Prefetto
Pec: protocollo.prefmo@pec.interno.it
- **Alla Tenenza Carabinieri**
Pec: tmo25142@pec.carabinieri.it
- **All'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena**
Pec: auslmo@pec.ausl.mo.it
- **Alla Arpa Emilia Romagna**
Pec:; dirgen@cert.arpa.emr.it
Pec: aoomo@cert.arpa.emr.it
- **Al Dott. Claudio TRENTI**
Pec: claudio.trenti@pcert.it

OGGETTO: INTERROGAZIONE.

"Piazzale Vittime del Terrorismo: quali provvedimenti per bonificare l'area? A quando l'esecuzione della Sentenza?"

PREMESSO CHE:

- In Castelfranco Emilia, tra Via Peschiera e Via Dei Fabbri vi è un terreno di proprietà comunale ufficialmente denominato Piazzale Vittime del Terrorismo, attualmente adibito a "parcheggio incustodito" utilizzato dagli avventori delle attività commerciali poste di fronte allo stesso ovvero ad area di sosta per le attività circensi e/o giostre.
- Molto spesso, nella stessa area, si è registrata la presenza di rom, come pure molto spesso sono stati registrati e segnalati episodi di abbandono di rifiuti di ogni genere, ivi compresi conglomerati bituminosi e/o catrame, materiali edili, sanitari e di altro genere.

- Lungo il lato ovest del terreno, ormai da diversi anni, è presente il cosiddetto "ecomostro", un palazzo rimasto incompiuto a seguito del fallimento dell'impresa costruttrice dichiarato dal Tribunale di Modena come segue:

18/04/2013 16:31 0592131170

PAG 01/01

N°59/2013 Fall.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE FALLIMENTI

in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(omissis)

Comunicazione dell'estratto di
sentenza ai sensi dell'art.17
D.L.35/05, conv. con L.80/05 e il
D. Lgs.5/06 e D. Lgs. 169/07

COMUNICAZIONI

- 1) Al P.M. Sede;
- 2) Alla CCIAA Modena;
- 3) Ag. Entrate di Modena
- 4) Consiglio Notarile Modena
- 5) Archivio Notarile Modena
- 6) Poste
- 7) Curatore
- 8) Rio Beton Spa
c/o Avv.ti Perrucci/ Malagodi;
- 9) Zoboli Giancarlo & C Sas
c/o Avv. R. Guidotti;
- 10) Russo Martino + 1
c/o Avv.ti Perrucci/Malagodi;
- 11) Crippa Massimo Vittorio
Maria c/o Avv. S. Samori

DICHIARA il fallimento di:

**I.C.E.A. IMPRESA
COSTRUZIONI EDILI ED
AFFINI SOCIETA'**
COOPERATIVA A R.L.

con sede in Castelfranco Emilia (MO)

Via Mascagni, 8

C.F. 00160470365

ad istanza di creditori

avente ad oggetto: assumere la concessione in
appalto dallo Stato, da enti pubblici o privati....

Nomina Giudice Delegato il dr. V. Giasi

e Curatore il dr. Claudio Trenti

con studio in Modena, C.so Canalgrande, 17

ORDINA al fallito di depositare, entro tre giorni, i
bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
previste dall'art.14 se non ancora eseguite.

STABILISCE il giorno 19.9.2013 ad ore 9,30
per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello
stato passivo avanti al predetto Giudice Delegato.

ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti
reali o personali su cose in possesso del fallito, il
termine perentorio di giorni trenta prima
dell'adunanza in cui si procederà allo stato passivo
per la presentazione delle domande di insinuazioni,
per via telematica tramite PEC al curatore.

Così deciso in Camera di Consiglio il 18.4.2013

Seguono firme.

Visto depositata in Cancelleria il giorno 18.4.2013

Il Funzionario Giudiziario F.to Carone Paolo

Per estratto conforme.

Dalla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di
Modena.

Modena, 18.4.2013



Il Funzionario Giudiziario
Paolo Carone

- Lo stesso immobile è oggi in gestione al Curatore Fallimentare e risulta delimitato da una recinzione peraltro "abbattuta" e, anche all'interno dell'area recintata, sono stati registrati più abbandoni di rifiuti.
- La situazione innanzi descritta, peraltro, ha formato oggetto di specifica interrogazione a cui forniva risposta l'allora Assessore Denis Bertoncelli come di seguito integralmente si trascrive:

Prot.N. 6824

Castelfranco Emilia, 16.02.2021

Spettabili
Cristina Girotti Zirotti
Enrico Fantuzzi
Gruppo Consigliare Lega Salvini Premier

Modesto Amicucci
Gruppo Consigliare Liberi di Scegliere

E p.c.
Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
Fausto Roncarati

**OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA PRESENTATA IN DATA 26/01/2021, PROT. N° 3697
AD OGGETTO: "PIAZZALE VITTIME DEL TERRORISMO: QUALI PROVVEDIMENTI PER BONIFICARE L'AREA"**

Con riferimento all'interrogazione citata in oggetto, con la presente, escludendo ogni riferimento tecnico per il quale si invita il segnalante ad avanzare richiesta di accesso agli atti, sono a comunicare quanto segue:

- Sono in corso le verifiche finalizzate a assumere le notizie necessarie rispetto all'abbandono in essere e successivamente saranno prese tutte le iniziative necessarie per ripulire l'area dai detriti rinvenuti;
- L'area in questione è già attenzionata al fine di prevenire ulteriori abbandoni;
- Sono in corso colloqui con il curatore fallimentare al fine di addivenire ad una pronta cessione delle aree di proprietà private finalizzate ad una prossima riqualificazione che comprenda anche il piazzale, come da titoli abilitativi già a suo tempo depositati presso l'amministrazione comunale

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo distinti saluti.

Il Vicesindaco
Denis Bertoldelli

CONSIDERATO CHE:

- Come è visibile dalle seguenti riproduzioni fotografiche scattate in data odierna, la situazione non sembra affatto cambiata:





- Un'area pubblica in pieno degrado adiacente ad ambiti residenziali non è certo un bel biglietto da visita ed arreca all'area ed ai suoi residenti la sensazione di completo abbandono.
- Nell'ultima campagna elettorale per le Elezioni Comunali del 2019, l'allora Sindaco, a sostegno dell'attuale, si era impegnato a porre in essere diversi interventi per rendere giustamente più decoroso l'intero comparto.
- Una "bolla di degrado", peraltro, può diventare terreno fertile anche per forme di microcriminalità, ragion per cui si ritiene ormai non più differibile un intervento di bonifica sia del Piazzale Vittime del Terrorismo per renderlo meglio fruibile alla comunità, sia del cosiddetto 'Ecomostro'.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

Sul sito web https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2ND_gCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=bi7cWm9&p_p_lifecycle=0 è pubblicata la Sentenza che di seguito si trascrive:



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2015, proposto da Carlo Trenti, curatore fallimentare di ICEA Impresa Costruzioni Edili e Affini Scarl, rappresentato e difeso dall'avv.to Federico Gualandi, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via Altabella n. 3;

contro

Comune di Castelfranco Emilia, Ministero dell'Interno, Provincia di Modena, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

- DELL'ORDINANZA SINDACALE 18/4/2015 N. 210, CHE PRESCRIVE L'IMMEDIATA ESECUZIONE DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELL'AREA DI CANTIERE INDIVIDUATA;
- OVE OCCORRA, DELL'ART. 7.18.4 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO, NELLA PARTE IN CUI ATTRIBUISCE AL SINDACO IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZA SU EDIFICI E AREE LIBERE NON CONSERVATE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA, IGIENE E DECORO;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE E/O COMUNQUE CONNESSO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Espone il curatore ricorrente che ICEA è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Modena 18/4/2013 n. 59, quando numerosi cantieri erano ancora in attività.

B. L'atto impugnato investe uno di essi, localizzato a Castelfranco Emilia in Via Peschiera, ove insiste un edificio residenziale non completato.

C. L'ordinanza richiama il verbale di sopralluogo del 18/4/2015, e mette in evidenza che la recinzione del cantiere risulta fatiscente in diversi tratti (lungo Via Peschiera con assi in legno piegate e rete rossa di segnalazione rimossa; con pannelli metallici appoggiati al suolo su basamenti in cls apribili e aperti in alcuni tratti a confine con il piazzale a parcheggio; con pannelli metallici su basamenti in cls apribili senza difficoltà e piegati verso il cantiere a confine con l'area di pertinenza degli edifici su Via Peschiera 37-39), e che il livello interrato dell'edificio è in parte allagato, mentre le protezioni verticali dei fori sul pavimento non garantiscono la sicurezza contro le cadute accidentali.

C.1 Posto che il lotto è collocato in ambito densamente edificato, e il cantiere è in stato di abbandono (con fallimento in corso), il Sindaco del Comune ordina di sostituire l'intera recinzione con altra duratura che impedisca l'accesso all'area di cantiere, e di chiudere i fori sul pavimento e di recintare il perimetro degli stessi per proteggere contro le cadute accidentali nell'interrato.

D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, il ricorrente censura i provvedimenti in epigrafe, deducendo in diritto i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 42, 44, 72 del R.D. 267/1942, dell'art. 7.18.4 commi 1 e 2 del RUE, lesione del principio di proporzionalità, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, falsità del presupposto, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto il curatore ha l'incarico di liquidare i beni del fallito con i poteri conferiti dalla legge – per soddisfare i creditori – e non subentra in tutte le posizioni giuridiche passive facenti capo all'imprenditore (non è successore né sostituto necessario); la disponibilità giuridica dei beni non comporta che debba adempiere a tutti gli obblighi gravanti sull'impresa fallita, e la disposizione citata del RUE si riferisce al titolare dell'immobile e non al curatore del fallimento.

II) Violazione degli artt. 50, 54 e 107 del D. Lgs. 267/2000, del DM 5/8/2008, lesione dei principi di legalità e di separazione tra attività politica e amministrativa, eccesso di potere per sviamento, falsità del presupposto e sproporzione, in quanto il Sindaco è incompetente all'adozione di atti di gestione da assumere in applicazione del RUE;

II-bis) Sotto altro profilo, difettano i requisiti per l'adozione di un'ordinanza *extra ordinem*, dal momento che l'area è già integralmente protetta con pannelli metallici ancorati al suolo con basamenti in calcestruzzo e con la recinzione in plastica arancione, con cartelli che vietano l'accesso ai non addetti ai lavori e ai soggetti non

autorizzati; manca il grave, imminente, imprevedibile pericolo per l'incolumità pubblica non fronteggiabile con gli strumenti ordinari (la descrizione dei luoghi dà conto di una situazione propria di tanti cantieri); nello specifico:

- l'esistenza di detto pericolo deve trovare riscontro in una congrua motivazione, del tutto assente poiché non basta sottolineare che la recinzione sia in astratto suscettibile di apertura (cosa che può accadere con malintenzionati che intendano accedere);

- non può rispondere il fallimento delle condotte di terzi che parcheggiano mezzi pesanti e possono danneggiare la delimitazione;

- non integra un rischio (descritto come solo "potenziale") il fatto che alcuni tratti siano piegati verso un marciapiede;

- le rampe sono all'interno dell'area recintata, e munite di parapetto/ringhiera che evita rischi di caduta accidentale (mentre non hanno rilievo i comportamenti di chi si espone volontariamente al rischio scavalcando la recinzione);

- l'atto è sproporzionato, perché non impone la sistemazione dei soli tratti ritenuti inadeguati ma ordina di recintare nuovamente l'intera area;

- inoltre, produce effetti stabili e non contempla un termine di efficacia; non è imprevedibile perché il fallimento risale all'aprile 2013;

- manca, infine, la comunicazione di avvio del procedimento.

III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e arbitrarietà, illogicità e falsità del presupposto, in quanto gli interventi sono imposti in maniera generica e indeterminata; si parla di adeguata recinzione duratura e non mobile, senza indicare dimensioni, materiali e caratteristiche, mentre analoghe considerazioni valgono per le chiusure orizzontali dei fori nella pavimentazione e per le relative recinzioni.

E. L'amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

F. All'udienza del 23/3/2021 il gravame introduttivo è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente censura in via principale l'ordinanza sindacale che impone di mettere in sicurezza un'area di cantiere.

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 La giurisprudenza ha sostenuto che <<il commissario liquidatore al pari del curatore fallimentare, pur non subentrando negli obblighi correlati alla responsabilità dell'imprenditore subentra ai sensi dell'art. 42. L.F. nella disponibilità dei beni che comprendono il patrimonio del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa (ex multis Cassazione civile, sez. II, 4 settembre 2015, n. 17605; Cassazione penale, sez. V, 4 maggio 2017, n. 28746). Tale rapporto con i beni dell'imprenditore sottoposto a procedura concorsuale è elemento sufficiente a legittimare nei suoi confronti l'esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente, dal momento che - per giurisprudenza del tutto pacifica - esso può essere esercitato nei confronti di chi ha la disponibilità dei beni in rapporto con la fonte di pericolo per la pubblica incolumità (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 novembre 2016, n. 5103) a prescindere dall'individuazione della

responsabilità aquiliana in capo a chi abbia causato la situazione di pericolo (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 12 marzo 2018, n. 88; T.A.R. Campania, Napoli sez. V, 6 marzo 2018, n. 1409; Consiglio di Stato, sez. V, 13 febbraio 1998, n. 156). Trattasi infatti di misura "extra ordinem" di carattere ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica. L'obbligo di eliminare la situazione di pericolo richiede solo che chi ha la disponibilità giuridica del bene (e in primo luogo il proprietario) adotti le iniziative più idonee a tal fine, con la conseguenza che nelle procedure concorsuali - diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente - l'unico legittimato passivo è proprio il curatore o il commissario liquidatore, avendo il fallito la proprietà (e finanche il possesso) ma non la disponibilità giuridica del bene>> (T.A.R. Umbria – 22/11/2018 n. 609).

1.2 E' stato osservato che, ai sensi dell'art. 31 e 104 della legge fallimentare, il curatore fallimentare non subentra nella proprietà dei beni, di cui rimane titolare il fallito: da questo assunto tuttavia non può automaticamente dedursi che non siano configurabili a carico del primo obblighi di custodia dal momento che egli non sarebbe proprietario, né titolare di un diritto reale di godimento, ma un mero amministratore a scopo esclusivamente liquidatorio. Come ha sottolineato T.A.R. Piemonte, sez. I – 7/8/2018 n. 941, 'E', *invero, ravvisabile in capo al Curatore fallimentare una proprietà sostanziale dei beni del fallito, funzionale alla più ampia gestione dei medesimi e indirizzata alla liquidazione del patrimonio, al fine ultimo di soddisfare le classi creditorie, che gli deriva per legge dall'Ufficio di cui è titolare la funzionalizzazione dei poteri gestori a fini prevalentemente liquidatori non può determinare, infatti, una limitazione dei medesimi alle mere operazioni di liquidazione, in quanto ad essi sono ineludibilmente ricollegati degli obblighi minimi posti a garanzia della conservazione e della salvaguardia dei beni. Il Curatore fallimentare ha, dunque, l'obbligo di fare il possibile, utilizzando l'ordinaria diligenza, per impedire che sui beni che si trovano nella sua disponibilità si realizzino abbandoni ed accumuli di rifiuti che finirebbero per deprezzarne il valore ed ostacolarne la circolazione in danno delle ragioni del ceto creditorio. Una lettura restrittiva dei poteri della proprietà gestoria mal si concilia con la funzione sociale della proprietà predicata dall'articolo 42 della Costituzione, che deve essere riconosciuta ad ogni tipo di proprietà e che non si realizzerebbe ove si dovesse accedere alla predetta interpretazione. Il fallito, che resta il proprietario formale, in quanto privato della capacità di agire e spossessato dei beni per effetto della dichiarazione di fallimento, sarebbe, infatti, impossibilitato ad esercitare sugli stessi la sorveglianza necessaria ad evitare comportamenti di abbandono e di accumulo di rifiuti mentre il Curatore fallimentare, al quale è rimessa in via esclusiva, sotto la vigilanza del Tribunale, la gestione del patrimonio del fallito, andrebbe esente da responsabilità ambientale di tipo preventivo sol perché la legge fallimentare non gliela attribuisce espressamente. In realtà la legge, nell'attribuzione del munus publicum finalizzato alla liquidazione del patrimonio per soddisfare i creditori del fallito e del fallimento, non attribuisce al Curatore specifici poteri escludendone altri ma si limita a subordinare l'esercizio dei poteri gestori più incisivi alla previa autorizzazione del Tribunale".*

1.3 Sono dunque individuabili oneri di manutenzione e di custodia che gravano sul curatore fallimentare in quanto detentore c.d. qualificato degli immobili acquisiti all'attivo concorsuale, essendo il fallito privato dell'amministrazione e della

disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 42 della legge fallimentare, pur permanendo nella titolarità dei diritti reali sui beni medesimi.

1.4 Secondo il Consiglio di Stato, sez. sez. V – 12/3/2020 n. 1759, *“La circostanza che il curatore fallimentare abbia l'amministrazione del patrimonio fallimentare ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare comporta, di regola, che sia tenuto ad assumere in capo alla procedura gli oneri necessari ad assicurare la conservazione, intesa come mantenimento dell'esistenza fisica, dei beni immobili (cfr. Corte Cass., III, 22 giugno 2016, n. 12877, in riferimento all'analoga situazione del custode nominato nella procedura esecutiva individuale, con anticipazione delle spese a carico dei creditori), ai fini dell'utile liquidazione in ambito concorsuale, nonché gli oneri indispensabili per evitare danni a terzi causati da situazioni di pericolo imminente, ma non anche che debba procedere all'eliminazione dei vizi intrinseci degli immobili, assumendosi oneri economici funzionali al miglioramento dei beni”*. Ha puntualizzato relativamente agli interventi in materia di eliminazione dell'amianto che essi *“possono essere imposti già al curatore fallimentare, in qualità di custode dell'immobile, onde prevenire l'aggravamento della situazione di degrado dell'immobile o comunque evitare il pericolo imminente di danni per la salute e l'incolumità pubbliche, ferme restando la necessaria disponibilità dei mezzi economici (o della possibilità di procurarseli) in capo alla procedura fallimentare ovvero la possibilità di rinuncia all'acquisizione all'attivo ai sensi dell'art. 42, ult. co., l. fall. o di rinuncia alla liquidazione ai sensi dell'art. 104 ter, comma 8, l. fall. (che, rispettivamente, impedisce o fa venire meno la disponibilità giuridica in capo al fallimento del bene non inventariato o abbandonato). L'intervento del curatore, in detta qualità, è imponibile nei limiti delle misure indispensabili a prevenire o eliminare situazioni di danno attuale o di grave pericolo di danno, comprese misure emergenziali e non definitive (come, per esempio misure volte a garantire la sicurezza del sito impedendone l'accesso a terzi -pure imposte al Fallimento qui appellante, e non contestate dal curatore) ove sufficienti allo scopo di contrastare, con immediatezza ed efficacia, minacce imminenti per la salute e per l'ambiente”*.

1.5 In definitiva, in capo al curatore fallimentare, proprio in virtù della detenzione qualificata dei beni e degli ampi poteri gestori che gli derivano dalla legge – tra i quali è incluso il potere di spesa per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fallimentare – sorge un obbligo di custodia dei beni che non può essere limitato a garantire le operazioni liquidatorie, ma deve estendersi a tutti quegli obblighi che gravano su chi, in concreto, è in grado di esercitare il potere di spesa per la conservazione dei beni.

1.6 Il curatore è stato dunque correttamente individuato come soggetto destinatario dell'ordinanza.

2. La seconda censura non è passibile di positivo scrutinio.

2.1 E' opinione del Collegio che il Sindaco abbia adottato un'ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei presupposti normativamente previsti.

2.2 Questa Sezione (cfr. sentenza breve 29/12/2020 n. 871) ha di recente statuito:

<<- che l'art. 54 comma 4 TUEL è una norma che attribuisce al Sindaco poteri extra ordinem per l'impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità,

imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi, nonché in presenza di un'assoluta necessità di porre in essere un intervento non dilazionabile (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III - 5/6/2017 n. 1238; sez. IV - 3/6/2020 n. 985; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I - 10/12/2018 n. 1194);

- che la sua adozione presuppone situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente (ex multis T.A.R. Sicilia Catania, sez. I - 22/5/2020 n. 1126; Campania Napoli, Sez. V - 24/5/2017 n. 2768);

- che, come statuito dal Consiglio di Stato, sez. I - 30/7/2018 n. 1983, "il potere de quo attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire la probabilità che accada un evento dannoso (cfr. T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 01-04-2016, n. 300)" (TAR Lecce, n. 567 del 2018). Inoltre, la tutela della pubblica incolumità si realizza non solo attraverso l'eliminazione delle minacce dei pericoli, ma anche attraverso l'adozione delle opportune misure di prevenzione (Tar Pescara n. 316 del 2017)";

- che la giurisprudenza ammette il ricorso allo strumento dell'ordinanza extra ordinem per fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile (in attesa dell'adozione delle misure ordinarie), sia una condizione di pericolo attuale e imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza - per la quale il provvedimento sia idoneo a porre rimedio - indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza sia risalente nel tempo (Consiglio di Stato, sez. V - 2/10/2020 n. 5780; T.A.R. Puglia Bari, sez. III - 21/3/2018 n. 409)>>.

2.3 Nel caso esaminato, appare acclarato il “rischio imminente” per i cittadini che vivono in una zona residenziale densamente edificata (e popolata), nei pressi di un cantiere abbandonato nel quale non sono garantite le regole minime di sicurezza: il provvedimento gravato evidenzia che la rete risulta in alcuni tratti già aperta (e dunque è già possibile oltrepassarla e accedere al fabbricato incompiuto senza difficoltà particolari) e che in altri è piegata verso il cantiere (rendendo così agevole un'incauta intromissione) ovvero verso il marciapiede con pericolo per i passanti, tenuto conto del possibile transito di soggetti fragili come anziani e minori. Se è vero che le rampe si collocano all'interno dell'area recintata e sono munite di parapetto/ringhiera – che evita rischi di caduta accidentale – l'amministrazione ha lamentato l'esistenza dei fori.

2.4 Il provvedimento esplicita adeguatamente le ragioni a supporto, tenuto conto della minaccia a un bene costituzionalmente garantito come il diritto alla salute, e della maggiore esposizione di alcune persone prive di un'autonomia individuale appropriata.

2.5 Parte ricorrente afferma la sproporzione del comando, diretto a far recintare *ex novo* l'intera area senza limitarsi ai soli tratti ritenuti inadeguati. La deduzione non è condivisibile, avendo l'amministrazione correttamente fatto riferimento a una

recinzione duratura capace di impedire l'accesso con adeguate segnalazioni. E' poi evidente che le modalità esecutive potranno essere definite dal destinatario dell'obbligo, chiamato a raggiungere l'obiettivo della sicurezza (senza che sia precluso a priori il riutilizzo della parte di recinzione ancora in buono stato, ove sia comunque possibile il raggiungimento dello scopo).

2.6 E' fuorviante la denunciata stabilità degli effetti con carenza di un termine finale, trattandosi di un atto a operatività istantanea che va eseguito immediatamente e una sola volta. Né può ritenersi dovuta la comunicazione di avvio del procedimento avendo l'ordinanza, per il suo contenuto, natura di atto doveroso e vincolato (cfr. Consiglio di Stato, sez. II – 15/2/2021 n. 1375). Circa il fatto che la situazione di emergenza sia risalente nel tempo, valgono le riflessioni sviluppate al par. 2.2. Non interferisce sulla legittimità del provvedimento, infine, la dichiarata responsabilità di terzi, che dovrebbe essere adeguatamente comprovata all'autorità comunale.

3. La terza censura, di genericità e indeterminatezza, non persuade. Premesso che appare porsi in contraddizione con la lamentata sproporzione (che presuppone un comando puntuale), ad avviso del Collegio la prescrizione è sufficientemente definita con il riferimento a una recinzione fissa e duratura, salvo demandare al soggetto obbligato le modalità attuative rispondenti alle prassi del settore e alle norme di sicurezza dei cantieri per tempo vigenti.

4. In conclusione l'introdotta ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in difetto della costituzione in giudizio delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando **respinge il ricorso in epigrafe**.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video-conferenza, con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Stefano Tenca

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mozzarelli

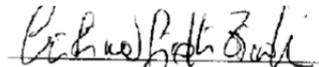
IL SEGRETARIO

SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE IN FORMA SCRITTA

1. Se e quali provvedimenti intende assumere per "bonificare" l'area di proprietà comunale denominata "Piazzale Vittime del Terrorismo" e per evitare il reiterarsi di abbandoni di rifiuti;
2. Quante volte, dal 01/01/2019 a data della risposta, è stata eseguita la bonifica dell'area in trattazione, per quali costi a carico dell'Amministrazione e, quindi, dei Cittadini e se sono stati individuati e sanzionati i responsabili degli abbandoni;
3. Se e quali provvedimenti intende assumere per sollecitare l'adempimento del dispositivo della Sentenza innanzi richiamata che, a data odierna, non risulta appellata.
4. Perché il Comune non si era costituito in giudizio;
5. Perché nella risposta prot. 6824 in data 16/02/2021 non si è riferito dell'Ordinanza e del ricorso di cui alla Sentenza integralmente riportata.
6. Qual è, a data della risposta, l'esito dei:

Sono in corso colloqui con il curatore fallimentare al fine di addivenire ad una pronta cessione delle aree di proprietà private finalizzate ad una prossima riqualificazione che comprenda anche il piazzale, come da titoli abilitativi già a suo tempo depositati presso l'amministrazione comunale

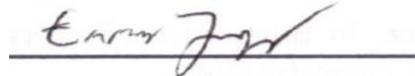
Castelfranco Emilia (MO), 04/10/2021


Cristina Girotti Zirotti

Capogruppo Lega Salvini Premier



Modesto Amicucci
Capogruppo Liberi di Scegliere



Enrico Fantuzzi
Consigliere Lega Salvini Premier